



*Aggiornamento e integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### ***1. Approvazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente***

1.1. Sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-*quater* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito, “decreto”).

1.2. Le istruzioni di cui al punto precedente sono costituite dai seguenti documenti:

- a) “*Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS*”;
- b) “*Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali*”.

1.3. Le istruzioni di cui al punto precedente integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.

1.4. Le istruzioni di cui ai punti precedenti potranno essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori e diverse casistiche in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

## **Motivazioni**

L’articolo 3 del *decreto* ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo (di seguito “*Regime*”) al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di seguito, anche, “*TCF*”).

Il *Regime* comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito, anche, “*legge delega*”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il *Regime* con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Le previsioni della *legge delega* sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “*decreto delegato*”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito, anche, “*decreto correttivo*”), mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del *Regime*.

Nell’ambito delle disposizioni del *decreto delegato*, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera *a*), del *decreto delegato* ha modificato l’articolo 4 del *decreto* e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al *Regime* l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-*quater* dell’articolo 4 del *decreto*, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace *TCF* e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. *Tax Compliance Model - TCM*) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.

Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali

derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.

In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:

- a) *“Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;*
- b) *“Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;*
- c) *“Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.*

Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di Gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante “*Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23*” (articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7);

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”* (articolo 20, comma 1);

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”* (articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1);

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”* (articolo 1, comma 1, lettera a);

Decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”* (articolo 1, comma 2);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 383481 del 10 ottobre 2024, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico con l’Organismo Italiano di Contabilità per l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”*;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia del 12 novembre 2024, n. 212, avente ad oggetto *“Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”*;

Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2024, recante *“Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”*;

Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2024, recante

“*Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025, recante “*Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025, recante “*Aggiornamento e integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321940 del 7 agosto 2025, recante “*Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
Vincenzo Carbone  
*Firmato digitalmente*

## POSSIBILITÀ DI RETRODATARE UNA BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL IN AMBITO IFRS

*Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.*

*Occorre, inoltre, precisare che le istruzioni potrebbero essere oggetto di rivalutazione a seguito di eventuali interpretazioni fornite dall'IFRS Interpretations Committee, di approfondimenti su fattispecie analoghe operati da Autorità di vigilanza europee o ad esito degli approfondimenti che l'OIC sta svolgendo al fine di esprimersi in maniera più completa sul trattamento delle BCUCC*

### **Fattispecie**

L'operazione in esame è una fusione tra società sorelle, ovvero appartenenti da diversi anni al medesimo gruppo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, che avviene nel corso dell'esercizio 20XX con finalità riorganizzative. Le società sorelle sono operative e sono controllate al 100% dalla stessa capogruppo.

L'incorporante applica i principi contabili internazionali IFRS e ha adottato un *accounting policy*, ai sensi dello IAS 8, che prevede che le aggregazioni aziendali realizzate tra società sotto comune controllo sono contabilizzate applicando il criterio della continuità dei valori del bilancio dell'incorporata, quando l'operazione è meramente riorganizzativa e non risulta idonea a incidere sui flussi di cassa attesi post operazione.

L'*accounting policy* dell'incorporante prevede la retrodatazione degli effetti dell'operazione, pertanto i costi e ricavi della incorporata sono inclusi nel bilancio d'esercizio della incorporante per l'intero esercizio in cui è avvenuta la transazione.

### **Comportamento contabile**

Le *Business Combination Under Common Control* (BCUCC) non sono disciplinate dai principi contabili internazionali IFRS. Infatti, l'IFRS 3 *Business Combination* al paragrafo 2(c) esclude dal proprio ambito di applicazione tali transazioni.

Al fine di colmare tale lacuna dei principi contabili internazionali, lo IASB aveva avviato un progetto volto a disciplinare le BCUCC. Nel mese di novembre 2023, tuttavia, lo IASB ha deciso di terminare il progetto, ad esito della consultazione sul *Discussion Paper Business Combination Under Common Control*, pubblicato nel novembre 2020, lasciando pertanto il tema irrisolto.

A seguito di tale decisione dello IASB, l'OIC ha avviato un progetto per la redazione di un documento che disciplini la contabilizzazione delle BCUCC.

Nel caso in esame e nelle more che l'OIC pubblicherà tale documento si osserva quanto segue.

Lo IAS 8 al paragrafo 10 prevede che in assenza di un principio IFRS che si applichi ad una transazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio per sviluppare una propria *accounting policy* che fornisca informazioni rilevanti ed attendibili agli utilizzatori del bilancio.

Il paragrafo 11 dello IAS 8 aggiunge che nello sviluppare tale *accounting policy* la direzione aziendale deve fare riferimento prima alle disposizioni degli IFRS che trattano casi simili, poi alle definizioni e ai criteri di rilevazione e valutazione del *Conceptual Framework*.

Infine, il paragrafo 12 dello IAS 8 prevede che la direzione aziendale può considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di normazione contabile che utilizzano un quadro concettuale simile per elaborare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con gli IFRS ed il *Conceptual Framework*.

L'*accounting policy* adottata dalla società incorporante, ai sensi dello IAS 8, prevede che le BCUCC siano contabilizzate applicando il criterio della continuità dei valori con retrodatazione degli effetti contabili. Quindi, diversamente da quanto previsto dall'IFRS 3, le attività nette acquisite non sono rivalutate al *fair value* alla data di acquisizione, ma sono iscritte al loro valore contabile con retrodatazione degli effetti contabili.

Lo IASB stesso nel *Discussion Paper* del 2020 ha riconosciuto che nella prassi sono utilizzati diversi *book-value methods* per la contabilizzazione delle BCUCC e che gli IFRS non specificano come gli stessi debbano essere applicati<sup>1</sup>.

Pertanto, al momento, nel caso in esame, stante anche la carenza normativa sulle BCUCC, sembra possibile da un punto di vista contabile che una società che decida di applicare il criterio della continuità dei valori possa retrodatare gli effetti dell'operazione includendo i costi e ricavi della incorporata nel suo bilancio d'esercizio per l'intero esercizio in cui è avvenuta la transazione. Al fine di colmare tale carenza normativa, è intenzione dell'OIC redigere un apposito documento sulle BCUCC.

### Trattamento fiscale

Si evidenzia che per poter retrodatare fiscalmente la fusione non è sufficiente che la retrodatazione fiscale sia prevista nell'atto di fusione e non tocchi periodi d'imposta già conclusi, ma occorre anche che la stessa sia accompagnata da una parallela retrodatazione contabile dell'operazione.

Pertanto, per procedere con la retrodatazione della fusione ai fini fiscali, occorre che l'incorporante proceda a retrodatare anche contabilmente l'operazione di fusione, in applicazione dei principi contabili di riferimento, nel caso specifico gli IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea attualmente in vigore.

Al riguardo, si osserva che le operazioni di fusione tra entità sotto comune controllo (*Business Combinations Under Common Control*) rappresentano una categoria di aggregazioni aziendali specifica che, a differenza delle altre aggregazioni aziendali, risulta esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

L'assenza di una disciplina specifica lascia al redattore del bilancio la discrezionalità e la responsabilità di scegliere la *policy* contabile da seguire – ossia il metodo di contabilizzazione – ritenuto più appropriato dalla direzione aziendale, sulla base delle indicazioni generali fornite dallo IAS 8.

Alla luce di quanto sopra, verificate le condizioni richieste dall'articolo 172, comma 9, del TUIR, nel presupposto che la scelta operata dalla Direzione Aziendale sia corretta dal punto di vista contabile si ritiene che si possa applicare, anche ai fini fiscali, la retrodatazione degli effetti della fusione per incorporazione all'inizio del periodo d'imposta 20XX.

<sup>1</sup> 4.3 IFRS Standards do not refer to any book-value methods and do not specify how such a method should be applied. As discussed in paragraph 1.6, a variety of book-value methods are used in practice. In particular, the variations relate to:

- (a) measuring the assets and liabilities received—the receiving company uses either the transferred company's book values or the controlling party's book values to measure those assets and liabilities.
- (b) providing pre-combination information—the receiving company includes the transferred company's assets, liabilities, income and expenses in its financial statements;
- (i) either prospectively from the date of the combination, without restating pre-combination information; or (ii) retrospectively from the beginning of the earliest period presented as if the receiving company and transferred company had always been combined, with pre-combination information restated.

## TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI PIANI DI STOCK OPTION/GRANT DA PARTE DEI SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

*Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fatti-specie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.*

### **Fattispecie**

Una Società, che redige il bilancio d'esercizio secondo le norme del Codice civile intende sviluppare una propria politica contabile, ai sensi dell'OIC 11, per la contabilizzazione dei piani di assegnazione di azioni, o opzioni su azioni, ai propri dipendenti o amministratori a fronte di servizi ricevuti ai sensi degli articoli 2357, 2349 comma 1, 2441 comma 8 e 2389 del Codice civile prendendo a riferimento il principio contabile internazionale IFRS 2 *Share-based payment*.

### **Comportamento contabile**

I piani di stock option/stock grant in esame sono i seguenti:

- assegnazione gratuita o a pagamento ai propri dipendenti di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- assegnazione gratuita di azioni a beneficio dei dipendenti in virtù di un aumento gratuito di capitale effettuato ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.;
- assegnazione di azioni a beneficio dei dipendenti a seguito di un aumento di capitale a pagamento effettuato ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c.; e
- Piani di azionariato agli amministratori secondo le previsioni dell'art. 2389 c.c.

La contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie.

Al riguardo, il Principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" prevede che *"Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) Le finalità e i postulati di bilancio"* (paragrafo 4, "Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC").

Nel caso di specie non si ravvedono all'interno dei principi contabili nazionali disposizioni applicabili in via analogica. Pertanto, in assenza di disposizioni da applicare in via analogica, il redattore del bilancio sviluppa una propria politica contabile facendo riferimento alle finalità e ai postulati del bilancio.

Con riferimento alla possibilità di applicare gli IAS/IFRS in assenza di una specifica regola dei principi contabili nazionali, il paragrafo 7 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte dell'OIC 11 chiarisce che: *"Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata."*

Pertanto, per poter prendere a riferimento il principio internazionale IFRS 2, è necessario, verificare che detto principio risulti conforme ai postulati previsti dall'OIC 11. Il paragrafo 15 dell'OIC 11 prevede che *"I postulati del bilancio sono i seguenti: a) Prudenza; b) Prospettiva della continuità aziendale; c) Rappresentazione sostanziale; d) Competenza; e) Costanza nei criteri di valutazione; f) Rilevanza; g) Comparabilità."*

In estrema sintesi, l'IFRS 2, per i piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale, di regola prevede la rilevazione del costo a conto economico, lungo la durata del piano, in contropartita ad una riserva di patrimonio netto.

Non si ravvedono incompatibilità tra quanto previsto dall'IFRS 2 e i postulati del bilancio previsti dall'OIC 11, in particolare si osserva che non vi è un problema di prudenza in quanto la contabilizzazione della riserva è contabilizzata da un costo che viene rilevato a conto economico per competenza, ossia quando i servizi sono ricevuti. L'IFRS 2 consente di rappresentare in bilancio l'effettivo costo sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e pertanto fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale, che è pagato tramite azioni.

Conseguentemente, nel caso di specie nulla vieta che il redattore del bilancio possa sviluppare una propria politica per la contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant prendendo a riferimento le disposizioni dell'IFRS 2. In tal caso, la società applica tale politica contabile a tutti i piani di stock option/stock grant e considera i requisiti di informativa previsti dal medesimo principio. Si applicano ove pertinenti le disposizioni sui cambiamenti di principi contabili contenute nell'OIC 29.

### **Trattamento fiscale**

I presenti chiarimenti esulano da qualunque valutazione in merito alla portata delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2342 del Codice civile in relazione agli aumenti di capitale sociale previsti nel contesto dei piani di stock option/stock grant.

[\*Trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nei bilanci relativi ad esercizi precedenti all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 \(legge di bilancio 2025\).\*](#)

L'articolo 83 del TUIR, come modificato dall'articolo 13-bis, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, estende il principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti *IAS adopter*, anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumendo, ai fini fiscali, le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni adottate in bilancio.

Nello specifico, a seguito delle modifiche apportate dal citato articolo 13-bis al Testo unico delle imposte sui redditi, l'articolo 83 del TUIR delinea il seguente quadro interpretativo:

- i) la rilevanza fiscale del concetto di "derivazione rafforzata" riguardante i soggetti IAS/IFRS *adopter* è stata sostanzialmente estesa anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile;
- ii) le disposizioni dettate per i soggetti IAS/IFRS con i decreti ministeriali 1° aprile 2009, n. 48 e 8 giugno 2011 sono state estese, *"in quanto compatibili"*, ai soggetti "Nuovi OIC".

Al riguardo, il secondo periodo del comma 11, dell'articolo 13-bis in argomento ha previsto che *"Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".*

In attuazione di quest'ultima previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 3 agosto 2017 (di seguito, anche, "DM"), che reca disposizioni di revisione del decreto ministeriale 8 giugno 2011 (di seguito, anche, "Decreto IAS II"), nonché di coordinamento della normativa prevista dai decreti ministeriali 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, anche, "Decreto IAS I") e 8 giugno 2011 per i soggetti IAS/IFRS ai fini dell'applicazione ai soggetti "Nuovi OIC" a norma dell'articolo 83, comma 1-bis, del TUIR (articolo 2).

Detto DM è stato emanato per rendere più agevole l'individuazione delle disposizioni dei Decreti IAS I e II ritenute compatibili con l'impianto dei nuovi principi contabili nazionali.

Ciò posto, si ritiene che, benché l'articolo 2, comma 1, lett. b), del DM non richiami espressamente l'articolo 6 del Decreto IAS II, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, si applica al bilancio ITA GAAP, la qualificazione e l'imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale.

Milita a favore di tale conclusione anche la circostanza che, nel caso di specie, in applicazione del principio OIC 11, è stata mutuata nel proprio bilancio la medesima impostazione contabile prevista dal principio IFRS 2.

Ragioni di coerenza sistematica e di non discriminazione tra soggetti *IAS* e *OIC adopter*, inducono, pertanto, a ritenere che in relazione al medesimo fatto gestionale, a parità di trattamento contabile debba essere adottato un altrettanto coerente trattamento fiscale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le qualificazioni di bilancio derivanti dalla corretta applicazione del combinato disposto dei principi contabili OIC 11 e IFRS 2, limitatamente ai costi *de quibus* rilevati a conto economico, possano trovare riconoscimento fiscale anche per i soggetti *OIC adopter*.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'IRAP, stante il principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale e alle condizioni di seguito esposte.

A tal proposito, si evidenza che i componenti negativi derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2 assumono rilevanza fiscale ai fini IRAP, a condizione che questi siano stati correttamente contabilizzati a conto economico quali spese del personale. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (decreto IRAP), per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, “è ammessa *in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo.*”

Di conseguenza, i componenti negativi in esame assumono rilevanza fiscale anche ai fini IRAP, se e nella misura in cui detti oneri siano classificabili, ai sensi dei principi contabili applicati dall'impresa, tra i costi per il personale individuati dall'articolo 11 del decreto IRAP e nei limiti ivi previsti.

[\*Trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nei bilanci successivi all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 \(legge di bilancio 2025\).\*](#)

Con l'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) è stato aggiunto in fine all'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, il seguente comma:

*«6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni».*

Come chiarito nella relazione illustrativa al d.d.l. di bilancio 2025-2027, la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, sarà, pertanto, consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.

Ne deriva che per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, la deduzione dei componenti negativi, rilevati in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, sarà ammessa solo al momento dell'avvenuta assegnazione delle azioni ai beneficiari del piano.

Qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da *stock option* assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili.

La richiamata relazione illustrativa precisa inoltre che il suddetto nuovo regime di deducibilità si applica, per ragioni di coerenza sistematica, anche ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.

Con riferimento all'identificazione delle operazioni da assoggettare alla novella, avendo riguardo, in particolare, alla decorrenza temporale, si rammenta che il comma 863 della legge di bilancio 2025 precisa che *«Le disposizioni di cui al comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi»*.

Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 sono pertanto applicabili a tutte le nuove offerte di *stock option* o *stock grant* effettuate nei confronti dei dipendenti i cui oneri correlati sono rilevati contabilmente, in ossequio al principio contabile IFRS 2, per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

I costi del personale iscritti a conto economico nell'esercizio 2025 o successivi, ma riferiti ad offerte effettuate ai dipendenti in esercizi precedenti (i.e., quelle il cui *vesting period* è iniziato e i relativi oneri sono stati dedotti anteriormente all'esercizio 2025) continueranno, invece, ad assumere rilevanza fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 giugno 2011.

Tuttavia, nel caso in cui i suddetti oneri siano contabilizzati per la prima volta nel bilancio della Società in un'annualità successiva a quella di *grant date* (i.e., fattispecie in cui il *vesting period* sia iniziato precedentemente all'annualità di prima imputazione a conto economico) dovrà tenersi conto delle specifiche disposizioni previste dal richiamato comma 863, secondo cui la nuova disciplina opera con riferimento alle *“operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi”*. Ne consegue che nel caso dei piani con *vesting period* antecedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ma i cui oneri siano rilevati per la prima volta nel bilancio riferito a quest'ultimo esercizio o in quelli successivi (ad esempio, *grant date* nell'esercizio 2024 e prima imputazione degli oneri nell'esercizio 2025) opereranno le nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2025.

**Natura delle riserve da stock option o stock granting iscritte a fronte di oneri rilevati per la prima volta nei bilanci successivi all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207**

Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in merito alla natura delle riserve da *stock option* o *stock granting* connesse a operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri siano rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025, nel periodo intercorrente tra la data di offerta (c.d. *grant date*) e quella di maturazione (c.d. *vesting period*).

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 giugno 2011 la riserva da *stock option* o *stock granting* iscritta in contropartita degli oneri rilevati a conto economico assume, in linea generale, natura di riserva di capitali.

La relazione illustrativa al d.d.l. di bilancio 2025-2027 afferma tuttavia che *“qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da stock option assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili”*.

Il legislatore ha pertanto condizionato l'eventuale conversione della natura della riserva in commento da capitale a utile (ai fini fiscali) alla circostanza che le opzioni non vengano in concreto esercitate.

Ne deriva che, anche con riferimento ai piani di stock option e stock grant disciplinati dalla nuova normativa, gli incrementi della riserva di patrimonio netto non assumono *ab origine* la natura di utili fiscali. L'eventuale mancato esercizio dei diritti di opzione comporterà, tuttavia, la trasformazione della suddetta riserva, ai soli fini fiscali, da capitale a utile.